



Università G. d'Annunzio - Chieti-Pescara

Corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive



Sport Litigation Manager

Metodi e strumenti per rispettare le regole dell'ordinamento sportivo

Chieti, 30-31 gennaio 2023

Il sistema della giustizia sportiva e il Codice antidoping

Avv. Andrea Monti

Professore incaricato di elementi di diritto e legislazione sportiva
Corso di laurea in scienze motorie - Università di Chieti-Pescara



Agenda



- Ordinamento sportivo e ordinamento statale
- Cos'è la giustizia sportiva
- Perché esiste la giustizia sportiva
- Il limite della giurisdizione delle norme sportive
- Il sistema delle fonti
- Come è organizzata la giustizia sportiva
- Il Codice di giustizia sportiva del CONI
- Come funziona il procedimento di giustizia sportiva
- Le Norme sportive antidoping

- **Caratteristiche dell'ordinamento giuridico**
 - Regola i rapporti fra un gruppo di persone (consociati) che si riconoscono attorno a una serie di principi
 - Definisce le strutture che gestiscono e applicano i principi definiti dai consociati
 - E' dotato di potere sanzionatorio al quale i consociati si sottopongono
- **Esempi di ordinamento giuridico**
 - Fede religiosa
 - Appartenenza a un'associazione
 - Ordinamento sportivo
 - Ordinamento statale

- **Caratteristiche dell'Ordinamento statale**

- E' *superiorem non recognoscens*
- Ha il monopolio sull'uso della forza
- E' l'unico che può privare una persona della sua libertà

- **Caratteristiche dell'Ordinamento sportivo**

- Opera solo nell'ambito delle strutture che si riconoscono nel Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e nelle sue articolazioni nazionali (per l'Italia, il CONI)
- E' autonomo (**ma non indipendente**) dall'Ordinamento statale
- E' - o dovrebbe - essere destinato ad operare solo nell'ambito di questioni non rilevanti per l'Ordinamento statale e sui "diritti disponibili"
- Ha un limitato potere coercitivo
- Le sanzioni possono arrivare alla radiazione,
- Non ha poteri che incidono direttamente sulla libertà personale,
- Tuttavia, quantomeno di fatto, incide su diritti fondamentali come quello della dignità dell'individuo

Il limite della giurisdizione delle norme sportive

- L'amministrazione della giustizia è un potere dello Stato ed è esercitata in via esclusiva dalla magistratura
- La giustizia sportiva è "giustizia privata" e come tale può riguardare solo diritti "disponibili" e situazioni irrilevanti per l'Ordinamento statale
- C'è, tuttavia, una "zona grigia" legata all'impatto economico e personale delle decisioni della giustizia sportiva

- Il sistema della giustizia sportiva è l'insieme di norme che regolano lo svolgimento delle attività federali
- La sottoposizione di atleti, tecnici, dirigenti alla giustizia sportiva è realizzata tramite il “vincolo di giustizia”
- Il “vincolo di giustizia” si impone tramite una specifica clausola che deve essere obbligatoriamente contenuta negli statuti delle ASD/SSD che chiedono l'affiliazione a una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI



L'ambito di applicazione della giustizia sportiva



- **Gestione delle questioni disciplinari**
- **Gestione delle controversie patrimoniali**
 - Le controversie relative al mondo professionistico
 - La discutibile (e comunque limitata) applicabilità al mondo dilettantistico
- **Sono esclusi dal vincolo di giustizia i fatti relativi a diritti non disponibili (come per esempio quelli rilevanti in materia penale)**



Come è organizzata la giustizia sportiva



- **Gli organi interni alla ASD/SSD**
 - L'assemblea
 - il collegio dei probi viri



Come è organizzata la giustizia sportiva



- **Giudice sportivo nazionale**

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

- **Corte sportiva di appello**

- Giudice di secondo grado delle decisioni del Giudice sportivo nazionale

Come è organizzata la giustizia sportiva

- **Tribunale federale**
 - Giudica sui deferimenti presentati dalla Procura Federale e su tutte le altre controversie diverse da quelle riservate ai Giudici Sportivi
- **Corte federale d'appello**
 - Corte di secondo grado delle decisioni del Tribunale federale
- **Commissione di garanzia federale**
 - Corte di ultima istanza
- **Procura federale**
 - Svolge le indagini, chiede l'archiviazione o formula il capo di incolpazione e sostiene l'accusa
 - Esercita in via esclusiva l'azione disciplinare
 - Richiede, tramite la Procura generale dello Sport, gli atti di fascicoli penali
 - Cooperava con la Procura nazionale antidoping del CONI

Come è organizzata la giustizia sportiva

- **Collegio di garanzia dello Sport**

- Organo di giustizia di ultima istanza
- Tutte le decisioni emesse dalle corti federali che non sono impugnabili davanti ad altra corte
- Decide su questioni di particolare rilevanza
- Può essere adita solo dopo avere esaurito tutti i rimedi interni messi a disposizione dalla federazione di appartenenza
- Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- **NON HA COMPETENZA** su controversie punite con sanzioni inferiori a diecimila Euro o squalifiche di durata inferiore a 90 giorni continuativi, sui casi di doping

- **Procura generale dello Sport**

- Esercita un potere di impulso nei confronti della procura federale
- È titolare di un potere di avocazione in caso di inerzia del procuratore federale
- Coordina le indagini sullo stesso fatto dei procuratori di più federazioni
- Richiede gli atti penali alla Procura della Repubblica

Le fonti della giustizia sportiva

- **Codice di giustizia sportiva del CONI**
 - Regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate
 - Regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni
 - Fa salva la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza.
- **Regolamento federale di giustizia sportiva**
 - Individua gli illeciti relativi alle singole discipline
 - Definisce le procedure per le indagini e la celebrazione del processo
- **Norme e regolamenti tecnici relativi allo svolgimento delle attività federali**
 - Individuano le regole di comportamento, anche tecnico, che devono essere rispettate dagli atleti, dai tecnici e dai dirigenti
 - Costituiscono l'elemento sulla base del quale sono assunte le decisioni del giudice sportivo

- **Art. 2 CGS *I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.***
 - La giustizia sportiva tutela il regolare svolgimento delle attività federali e delle gare, non la persona in quanto tale?
 - Il cardine attorno al quale ruota il sistema è l'obbligo di lealtà sportiva
- **A livello federale, questo si traduce nel fatto che**
 - I tesserati possono esercitare solo i “diritti” riconosciuti dall'ordinamento federale
 - l'onere della prova, in alcuni casi, è invertito e spetta all'incolpato dimostrare la propria innocenza
 - **Il caso UITS**
 - Le sezioni TSN sono oggettivamente responsabili dell'operato dei dirigenti, degli iscritti e di chi li rappresenta
 - Gli iscritti rispondono oggettivamente del comportamento degli accompagnatori e dei sostenitori
 - Gli iscritti sono colpevoli fino a prova contraria dei fatti commessi da terzi a loro vantaggio
- **Le sanzioni sono esecutive già in primo grado**

Le violazioni

- **Le violazioni sono stabilite dalle singole federazioni.**
 - *Illecito disciplinare*
 - Mancata e ingiustificata cooperazione con gli organi di giustizia (FIPAV- FIDAL)
 - Omessa denuncia di illecito sportivo (FIDAL)
 - *Illecito sportivo*
 - Omesso impedimento di comportamenti diretti ad alterare il risultato di una gara o guadagnare un ingiusto vantaggio in classifica (FIJLKAM- FIR)
 - *Frode sportiva*
 - Violazione di norme sul tesseramento di atleti (età, cittadinanza, condizione personale), violazione norme antidoping, alterazione risultati della competizione (FIJLKAM)



La regolamentazione del doping



- **Codice sportivo antidoping WADA**
- **Norme sportive antidoping CONI (praticamente identiche)**



li organi della giustizia antidoping



- **Tribunale Nazionale Antidoping**
- **Procura nazionale antidoping**

Definizione di doping

- **Art. 1 comma 2 L. 376/2000**

- Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti

- **Art. 1 NSA: verificarsi di una o più violazioni delle NSA di cui ai successivi articoli 2 e 3**

- Il doping non è definito nella sua parte strettamente medica, ma è un concetto più ampio (e confuso). E' doping, infatti:
 - La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta
 - Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta
 - Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici, previa notifica in conformità con la normativa antidoping applicabile, o comunque sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici
 - Violazione delle condizioni previste per gli Atleti che devono sottoporsi ai controlli fuori competizione, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata esecuzione di test che si basano sullo Standard internazionale per i controlli
 - Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping
 - Possesso di sostanze vietate e metodi proibiti
 - Traffico o tentato traffico di sostanze vietate o metodi proibiti
 - Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione
 - Complicità
 - Qualsiasi violazione riferita alle fasi del controllo antidoping disposto dalla SVD di cui alla legge 376/2000
 - La mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l'omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di fatti di doping.
 - La condotta offensiva nei confronti del DCO e/o del Personale addetto al controllo antidoping, la quale non sia configurabile come violazione dell'articolo 2.5 del CSA